



AREA-A6

Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 879 del 30/04/2020

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN RELAZIONE AL
CONTENIMENTO ED AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19 –RECEPIMENTO DPCM 26 APRILE 2020**

IL Sindaco

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020), recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per sei mesi dalla data del provvedimento e dunque sino al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO dunque il persistere della situazione di emergenza causata dalla diffusione dell'epidemia da SARS – Cov2, che determina la patologia COVID-19;

RICHIAMATI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020), recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”;
- il DPCM del 1° marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020), recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02 marzo 2020), recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il DPCM del 4 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020) recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il DPCM dell'8 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020) recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*”;



epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, dalla cui data di efficacia cessano di produrre effetti i DPCM del 1° e del 4 marzo 2020;

VISTI in particolare:

- il DPCM del 9 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020), recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, che, nello specifico, estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 e decreta l'efficacia delle relative disposizioni a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020), recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* che, nello specifico adotta, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure inerenti, tra le altre, le attività commerciali al dettaglio, le attività di ristorazione, i servizi alla persona, le attività produttive e le attività professionali e decreta l'efficacia delle relative disposizioni a decorrere dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 18 marzo 2020), nel quale il Presidente della Repubblica, nello specifico, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, decreta di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese; prevedendo la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali ed emanando, in particolare, delle misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie dei lavoratori e delle imprese (vedi Titolo IV e V);
- il DPCM del 22 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020), recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* che, in particolare, sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali (ad eccezione di quelle indicate nell'elenco dell'allegato 1 del decreto stesso -successivamente modificati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020- e nell'allegato 1 del DPCM del 11 marzo 2020) fino al 3 aprile 2020;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020), recante *“Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”*;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020), recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza*



epidemiologica da COVID-19", con il quale sono stati abrogati il citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

- il DPCM 1.4.2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020, applicabili sull'intero territorio nazionale, che ha disposto la proroga al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTE altresì:

- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

RICHIAMATO il DPCM 10.4.2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", che prevede:

- all'art. 1 "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*", con il quale tra l'altro, dispone:
 - al comma 1 lettera z) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1;
 - al comma 1 lettera cc) la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;
 - al comma 1 lettera dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;
- all'art. 2 "*Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali*", in particolare, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3 dando atto che l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;



- all'art. 3 *“Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale”*;
- all'art. 4 *“Disposizioni in materia di ingresso in Italia”*;
- all'art. 5 *“Transiti e soggiorni di breve durata in Italia”*;
- all'art. 6 *“Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera”*;
- all'art. 7 *“Esecuzione e monitoraggio delle misure”*;
- all'art. 8 *“Disposizioni finali”*:
 1. *Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.*
 2. *Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.*
 3. *Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.*
 4. *Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”*

PRESO ATTO dell'emanazione del DPCM 26.04.2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, che prevede:

- all'art. 1 *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*,
con il quale, tra l'altro, dispone:
 - al comma 1, lettera a) sono consentiti solamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e sono considerati necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto assoluto di assembramento ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. In ogni caso rimane vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza o per motivi di salute. E' consentito, in tali casi, il rientro presso il proprio domicilio o residenza.
 - al comma 1, lettera e) che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici sia condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e che il Sindaco possa decidere la chiusura temporanea di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare detta circostanza;



- al comma 1, lettera f) il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, fatto salvo lo svolgimento individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, di attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

- al comma 1, lettera g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali e previa emanazione di apposite Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista dell'eventuale partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;

- al comma 1, lettera i) sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- al comma 1, lettera u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- al comma 1, lettera z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;



- al comma 1, lettera aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- al comma 1, lettera cc) sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;
- all'art. 2 "*Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali*", con il quale, tra l'altro dispone:
 - al comma 9, le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020;
 - al comma 10, le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6;
 - al comma 11, per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e s.m.i.. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della Salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19,



le misure restrittive necessarie ed urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate all'aggravamento;

- all'art. 3 “*Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale*”;
- all'art. 4 “*Disposizioni in materia di ingresso in Italia*”;
- all'art. 5 “*Transiti e soggiorni di breve durata in Italia*”;
- all'art. 6 “*Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera*”;
- all'art. 7 “*Misure in materia di trasporto pubblico di linea*”;
- all'art. 8 “*Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità*”;
- all'art. 9 “*Esecuzione e monitoraggio delle misure*”;
- all'art. 10 “*Disposizioni finali*”:

1. *Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.*
2. *Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.*
3. *Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.*
4. *Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”*

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Regione Valle d'Aosta n. 171, 181 e 183, rispettivamente del 21.04.2020, del 24.04.2020 e del 27.04.2020;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze aventi ad oggetto “Provvedimenti contingibili ed urgenti in relazione al contenimento ed al contrasto della diffusione del virus COVID-19” n. 97/2020, n. 101/2020, n. 131/2020, n. 138/2020 e n. 250/2020 con le quali sono state adottate, fino alla data del 3.4.2020, ulteriori misure rafforzative di contenimento del contagio, in attuazione dei DPCM sopra citati;



RICHIAMATA, altresì, la propria Ordinanza n. 126/2020 avente ad oggetto: "Provvedimenti contingibili e urgenti in relazione al contenimento e al contrasto della diffusione del virus COVID-19 – accesso agli uffici comunali" che disciplina le modalità di accesso alle strutture comunali fino alla data del 3 aprile, fatte salve eventuali ulteriori proroghe relative all'emergenza sanitaria disposte dall'Autorità statale competente;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 492 del 2.4.2020 con la quale è stata disposta la proroga delle misure rafforzative disposte con le ordinanze soprarichiamate;

RICHIAMATA infine la propria Ordinanza n. 677 del 14.04.2020 con la quale sono state disposte misure rafforzative della sopra indicata ordinanza n. 492 del 2.4.2020;

PRECISATO che, in conformità agli atti governativi di cui sopra, sono state altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati e vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DATO ATTO che, in ottemperanza al DPCM 26.04.2020, è necessario prorogare le disposizioni degli atti aventi efficacia alla data del 03.05.2020 fino alla data del 17.05.2020;

DATO altresì ATTO che con Ordinanza n. 491/2020 sono state disposte le modalità per la riapertura dei Mercati settimanali esclusivamente per il settore alimentare;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 28 della Legge Regionale n. 54/1998 e s.m.i.;

ORDINA

A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino alla data del 17 maggio 2020 compreso, ferma restando l'eventuale necessità di ulteriori proroghe dell'emergenza sanitaria disposte dall'Autorità statale competente, le seguenti disposizioni rafforzative e/o di modifica di cui all'ordinanza n. 677 del 14.04.2020:

SERVIZI SOCIALI COMUNALI:

1. la sospensione delle attività di intrattenimento e socializzazione rivolti agli anziani autosufficienti;
2. la sospensione del servizio relativo ai centri diurni;
3. la sospensione delle attività integrative rivolte agli anziani ospiti delle strutture residenziali che comportino accesso alle stesse da parte di soggetti diversi dagli operatori di struttura;
4. la sospensione dei servizi di prossimità rivolti agli anziani autosufficienti che non rivestano carattere di urgenza e di tutte quelle attività non strettamente connesse a necessità urgenti e improcrastinabili;
5. la chiusura dei centri di incontro per anziani siti, rispettivamente, in Via Vuillerminaz, 7 e in Via Croix Noire, 38.
6. La sospensione dell'accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali per anziani autosufficienti e non;



7. La sospensione delle attività di asili nido e servizi integrativi rivolti alla prima infanzia.

Sono garantiti:

- i servizi domiciliari con priorità per quelli relativi alla cura della persona ed alla, mobilitazione e, nell'ambito di essi, con ulteriori priorità a favore delle persone bisognose, sole, o facenti parte della cd. "utenza debole";
- gli accompagnamenti alle visite mediche degli anziani ospiti delle strutture;

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:

Sono chiusi, in attesa dell'emanazione delle apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che consentiranno nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista dell'eventuale partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali:

- gli impianti sportivi comunali a gestione diretta, ovvero:
 - palestre, campi da calcio, campo da rugby-baseball, campo scuola di atletica leggera;
- gli impianti sportivi a gestione esternalizzata, ovvero:
- lo Stadio Comunale del ghiaccio, il bocciodromo, la sala comunale di ginnastica, la palestra di pesistica di via Volontari del Sangue, i campi comunali da tennis di via Mazzini, la piscina scoperta, i campi sportivi di calcio a 5 siti in loc. Montfleury ed il Palaindoor e, in generale, tutti gli impianti sportivi comunali a gestione esternalizzata.

ALTRE CASISTICHE:

- la sospensione di tutti i servizi direttamente collegati e afferenti all'attività formativa e didattica della seguente tipologia: trasporti scolastici, servizio mensa o refezione, guardiania, pulizia nei plessi scolastici periferici o laddove non esista la sede di segreteria scolastica;
- la sospensione dell'utilizzo e della concessione di palestre scolastiche anche in orario extra scolastico;
- la sospensione:
 - dell'attività del Salone di Viale Europa;
 - delle attività svolgentisi nell'immobile denominato L-4 ubicato nel Quartiere "Cogne";
 - delle attività organizzate nella struttura della Cittadella dei Giovani dando atto che dal 8.4.2020 è stato avviato il progetto di attività a distanza "Voci di Cittadella";



- del Cinema Teatro Giacosa;
- della Saletta di S. Grato di via De Tillier;
- della Saletta d'Arte di via Xavier de Maistre;
- la sospensione del servizio bibliotecario;
- la sospensione di tutte le manifestazioni e gli eventi in luogo pubblico o privato;
- la sospensione di tutti i mercati settimanali e dei posteggi fuori mercato, ad esclusione dei posteggi concessionati agli operatori del settore alimentare e del commercio di fiori, piante, semi e fertilizzanti e ai produttori agricoli dei mercati settimanali del Mercato Coperto e del Mercato Agricolo della Coldiretti, ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 855 del 30.04.2020.
- la sospensione di qualsiasi tipologia di commercio in forma itinerante, delle attività degli artisti di strada, di tutti gli spettacoli viaggianti e delle attività attrattive o turistiche itineranti, ancorché in precedenza autorizzate o in corso di autorizzazione;
- la sospensione delle attività di estetista, parrucchiere, barbiere, massaggiatore e esecutore di piercing, tatuatore ed attività similari;
- la sospensione dell'attività didattica dell'Associazione Bandistica Città di Aosta, ivi comprese le sedute di prova e le esibizioni pubbliche;
- la sospensione delle cerimonie civili; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- è consentito l'ingresso al Cimitero Comunale, al seguito del carro funebre, nei termini e nei limiti di cui al punto precedente; l'accesso alla camera mortuaria sarà consentito ad un solo familiare/convivente/congiunto per volta;
- la sospensione dell'utilizzazione delle sale ammesse al Cimitero Comunale ed al Tempio Crematorio (Sala del Commiato e Sala delle Celebrazioni laiche);
- l'apertura al pubblico del Cimitero Comunale e di quelli delle frazioni, oltre a quello Monumentale di Sant'Orso, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- la sospensione dell'utilizzazione di tutte le sale di proprietà pubblica per attività di soggetti esterni all'Amministrazione. Le sale di proprietà pubblica potranno essere utilizzate unicamente per finalità istituzionali dell'Ente, nel rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro, delle norme igienico-sanitarie di cui all'all. 4 del DPCM 10 aprile 2020 e con capienza ridotta del 50%;
- la chiusura di tutte le toilettes pubbliche;
- E' consentito l'utilizzo delle aree verdi e dei parchi cittadini secondo le rigorose limitazioni rafforzative sottoriportate e, in caso di attività sportive o motorie, queste sono consentite nel rispetto delle circostanze fissate dall'art. 1, comma 1, lettera f) dell'ultima decretazione governativa d'urgenza, vale a dire solamente individualmente (con accompagnatore in caso di minori o di persone non



autosufficienti) con obbligo di distanziamento interpersonale di due metri per l'attività sportiva e di un metro per l'attività motoria. L'attività ludica e ricreativa è vietata a tutti (parchi giochi per bambini inclusi ed eventuali attrezzature e strutture ludiche per bambini presenti nelle aree fruibili incluse). In particolare:

1. E' consentita la fruizione dei giardini "Lussu". Tale utilizzo deve avvenire nel rispetto delle condizioni riportate nel paragrafo di cui sopra in caso di attività motoria o sportiva (individualmente o con accompagnatore in caso di minori o di persone non autosufficienti) con obbligo di distanziamento interpersonale di due metri per l'attività sportiva e di un metro per l'attività motoria. Sono consentite le attività per lo sgambamento/toilettes cani nelle isole situate in C.so Lancieri di Aosta ed in via Monte Emilius;

2. sono chiusi i parchi ludici ad uso esclusivo dei bambini di via XXVI Febbraio, C.so S.M. de Corléans e di Signayes;

3. sono chiusi i campi dedicati ad apposite discipline sportive: campo di basket del Quartiere Cogne, campo di calcetto del Quartiere Dora, campo di basket di via Grand Eyvia ed il campo di calcetto di Signayes;

4. fatto salvo quanto indicato al punto 3, sono fruibili i parchi del Quartiere Cogne e del quartiere Dora ad eccezione delle strutture ludiche per bambini;

5. E' consentita la fruizione del parco "Saumont" e del parco Grand Eyvia (nel rispetto delle condizioni sopra riportate in caso di attività motoria o sportiva), quest'ultimo fatta eccezione per le attività del campo di basket;

6. E' consentito, in generale, l'utilizzo delle panchine anche in tutti i siti indicati, nel rispetto dell'obbligo del distanziamento interpersonale di almeno un metro o, laddove questo non sia possibile, con l'utilizzo delle apposite protezioni che garantiscano la copertura delle vie respiratorie;

7. L'apertura di altre aree, compatibilmente con i lavori di manutenzione in corso di organizzazione e di esecuzione, avverranno in maniera scaglionata e riguarderanno: Area Giochi Excenex, Parco Tzatelet (quota BP), Parco Fontaine S. Ours, Parco Entrebin.

- il ripristino dell'attività di ricezione delle richieste di residenza e degli accertamenti conseguenti;
- la chiusura dei parcheggi Carrel, Consolata e De La Ville;
- il mantenimento in attività del parcheggio Ospedale Parini in regime di sosta gratuita;
- in considerazione della chiusura delle suddette strutture, è garantita la gratuità degli stalli di sosta a pagamento della Città di Aosta (zone blu), nel rispetto dei limiti di sagoma contemplati dalla segnaletica stradale orizzontale ivi presente;
- la sospensione del servizio di pubblicità e affissione; gli spazi già prenotati potranno essere usufruiti, ove possibile, entro la fine dell'anno in corso;
- il rinvio dell'attivazione del servizio di bike sharing a data successiva al termine del periodo di emergenza sanitaria;



- restano aperti gli spacci interni dell'Ospedale "Parini" e dell'Ospedale "Beauregard" a condizione che rispettino la distanza minima di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che utilizzino i dispositivi di protezione previsti dalla decretazione governativa d'urgenza, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati unicamente dal relativo personale e dai degenti;

Si dà atto che la propria precedente ordinanza n.126/2020 ad oggetto "*Provvedimenti contingibili e urgenti in relazione al contenimento e al contrasto della diffusione del virus COVID-19 – accesso agli uffici comunali*" che disciplina le modalità di accesso alle strutture comunali fino alla data del 3 aprile, fatte salve eventuali ulteriori proroghe relative all'emergenza sanitaria disposte dall'Autorità statale competente, già prorogata al 13 aprile 2020 con ordinanza n. 492/2020, è da intendersi prorogata fino al 17 maggio 2020, fatte salve eventuali ulteriori proroghe che venissero disposte dall' Autorità statale competente in ordine alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria in atto;

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente provvedimento cessano di produrre effetti le Ordinanze Sindacali n. 97/2020, 101/2020, 131/2020, 131/2020, 250/2020, 374/2020, 492/2020 e 677/2020, laddove in contrasto con il presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutte le Forze dell'Ordine e di Polizia Locale di rispettare la presente ordinanza e farla rispettare.

Eventuali violazioni alle prescrizioni fornite con il presente atto ordinativo saranno punite, ove non costituiscano più grave reato, reato specifico oppure sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 650 C.P..

Il presente atto in conformità alla normativa vigente verrà trasmesso anche ai fini della sua corretta applicazione a:

- Presidente della Regione Valle d'Aosta nelle sue funzioni Prefettizie;
- Protezione Civile
- Azienda USL
- Comando Gruppo Carabinieri Aosta
- Questura della Valle d'Aosta
- Comando Regionale Guardia di Finanza
- Corpo Forestale Regionale
- Uffici comunali competenti

È ammesso ricorso avverso il presente provvedimento contingibile ed urgente al TAR della Valle d'Aosta entro 30 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla fine della pubblicazione.

In originale firmato:

Il Funz. p.p.o. Protezione Civile

Fulvio BOERO



il Sindaco
Fulvio Centoz

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i. e dell'art. 7 del regolamento comunale di organizzazione.

Il Dirigente
Fabio Fiore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all'originale della presente ordinanza è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, 30/04/2020

Il funzionario incaricato
Vilma Inglese